



## COMUNE di FAENZA

Prot. n.

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 106

**Oggetto: GESTIONE CONVENZIONATA DELLE ATTIVITÀ TEATRALI -  
INDIRIZZI PER LA RICERCA DEL PARTNER**

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di aprile (14.04.2014), alle ore 20,00 nella Sala Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. de TOLLIS Luca          | 16. MINARDI Gian Carlo |
| 2. SCARDOVI Angela         | 17. RIDOLFI Raffaella  |
| 3. PASI Roberto            | 18. GRILLINI Alessio   |
| 4. VISANI Ilaria           | 19. VILLA Francesco    |
| 5. SANGIORGI Simona        | 20. BERNARDI Jorick    |
| 6. ERCOLANI Patrizia       | 21. MONTI Mauro        |
| 7. LASI Francesco Antonio  | 22. LIVERANI Andrea    |
| 8. BACCARINI Antonia Maria | 23. PADOVANI Gabriele  |
| 9. RONTINI Manuela         | 24. FANTINELLI Stefano |
| 10. ZICCARDI Francesco     | 25. PIRODDI Domizio    |
| 11. FASTELLI Fabrizio      | 26. BALDISSERRI Andrea |
| 12. DAMIANI Roberto        | 27. MONTANARI Maurizio |
| 13. FABBRI Nevia           | 28. BARNABE' Vincenzo  |
| 14. MONTANARI Pierino      | 29. BERDONDINI Claudia |
| 15. RANDI Maurizio         | 30. BUCCI Gilberto     |


Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.: Pasi, Minardi, Grillini, Villa, Monti, Liverani, Padovani, Montanari M.

E' presente il Sindaco dott. Giovanni MALPEZZI

Presiede il Presidente del Consiglio avv. Luca de TOLLIS

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Roberta FIORINI

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



**Oggetto: GESTIONE CONVENZIONATA DELLE ATTIVITA' TEATRALI – INDIRIZZI PER LA RICERCA DEL PARTNER.**

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Normativa:**

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Statuto del Comune di Faenza, approvato con atto C.C. n. 2874/226 del 28.06.2007, rettificato con atto C.C. n. 4003/285 del 27.09.2007, modificato con atti C.C. n. 3932/36 del 28.01.2010, n. 21766/142 del 30.05.2011 e n. 40682/223 dell' 11.10.2013.

**Motivo del provvedimento:**

Il Comune di Faenza fin dal 1999, in relazione al proprio prezioso Teatro Comunale "Angelo Masini", pregevole struttura architettonica nonché raffinato esempio di sala teatrale neoclassica di elevato valore artistico datata 1788, ha effettuato una precisa scelta culturale nel segno dell'attività teatrale intesa non solo in termini di rappresentazione e cioè di qualità e varietà degli spettacoli e delle rassegne offerte al pubblico della propria città, ma anche e soprattutto nel segno dell'importanza e del sostegno alla produzione, incentrata cioè sul ruolo che la parte pubblica, e dunque anche l'ente locale Comune, può e deve svolgere a valorizzazione della produzione teatrale intesa come linguaggio privilegiato e modalità di espressione e confronto dell'animo umano.

Il Teatro Masini è stato visto fin da allora, ancor prima che come contenitore per l'offerta di spettacoli, anche e soprattutto quale spazio privilegiato del territorio all'interno del quale produrre cultura.

Da ciò discende la grande importanza che Faenza ha voluto con forza attribuire al legame del suo Teatro con il proprio territorio, estremamente dinamico, particolarmente ricco e favorevole in termini di tradizioni e sensibilità culturale, conferendo al Teatro Comunale Masini il ruolo di contenitore d'eccellenza per consentire la realizzazione e la manifestazione delle aspirazioni di espressione teatrale presenti nel territorio faentino, concretizzando il tal modo, pur nella propria ridotta dimensione territoriale, il concetto di continuità e stabilità della produzione teatrale di un territorio.

L'Amministrazione Comunale intende ora procedere ulteriormente su questo percorso, anche nell'ottica di consolidare il risultato di immagine e qualità conseguito per il proprio Teatro, mediante l'attivazione di una partnership che possa consentire, sulla base di quello che risulterà essere il progetto più appropriato, il consolidamento dell'attività e del ruolo del proprio teatro.

Ciò sarà garantito tramite i seguenti obiettivi specifici:

- a) il mantenimento e l'implementazione qualitativa dell'attività teatrale del Teatro Masini di Faenza in tutte le sue molteplici articolazioni mediante la programmazione di spettacoli e di rassegne che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio faentino, abbiano la finalità di promuovere l'arte e la cultura teatrale avendo anche come riferimento le tendenze artistiche e culturali di respiro europeo;
- b) la produzione e la programmazione di attività teatrali e di spettacoli che rafforzino il ruolo della città di Faenza e del Teatro Masini nel sistema dei teatri italiani;
- c) il consolidamento della presenza a Faenza di un centro di cultura teatrale e artistica capace di interloquire e di interagire validamente con organismi di programmazione e produzione regionali e nazionali del settore dello spettacolo, per progetti di collaborazione e di scambio;
- d) l'ideazione ed esecuzione di progetti di teatro scuola e di teatro ragazzi e giovani che consolidino la qualificazione ed il ruolo del teatro di Faenza quale polo teatrale di riferimento per la popolazione giovanile e scolastica;
- e) la progettazione, organizzazione di attività seminariali e convegnistiche inerenti problematiche dello spettacolo, o dirette ad indagare il rapporto fra teatro e territorio;

## **Oggetto: GESTIONE CONVENZIONATA DELLE ATTIVITA' TEATRALI – INDIRIZZI PER LA RICERCA DEL PARTNER.**

Costituisce volontà amministrativa:

- Stabilizzare i livelli qualitativi raggiunti in termini di:  
intensità e molteplicità delle attività di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;  
mantenimento della tradizione della presenza di un centro di produzione;  
eccellenza della qualità dello spettacolo sia invernale sia estivo;  
mantenimento di uno spettro di utenza ampio e variegato, caratterizzato da molteplici tipologie di pubblico, tramite un'ampia varietà di rassegne, anche specifiche;  
particolare qualificazione del teatro per i ragazzi;  
valore della sinergia con le scuole;  
valore della sinergia con i centri territoriali di educazione musicale;  
perseguimento dello spirito della contemporaneità nel campo artistico dello spettacolo dal vivo;  
mantenimento del valore identitario del Teatro Masini per la città;  
valorizzazione degli spazi teatrali del Masini e del suo Ridotto oltre che di altri spazi centrali della città.
- Individuare un partner della gestione che possa fornire il know how per il conseguimento di tutte le finalità di cui sopra.
- Individuare il partner con procedura trasparente in coerenza con i principi generali delle norme in materia di trasparenza e del Codice dei Contratti.
- Esigenza di mettere a disposizione risorse pubbliche in un importo determinato e certo, in relazione al quale confrontare la qualità delle offerte.

Si ipotizza dunque la stipula con il partner di una Convenzione i cui contenuti, causa ed oggetto, rispondano alla volontà amministrativa sovraespressa e cioè all'esigenza del mantenimento presso il Teatro Comunale, nell'ambito della sua attività, di una significativa esperienza di produzione, oltre che di programmazione di spettacoli e rassegne.

Il Comune di Faenza, al fine di mantenere e consolidare la qualificata esperienza del proprio Teatro Masini, intende ricercare un partner di comprovata esperienza nella produzione di spettacoli teatrali, di qualificata e riconoscibile capacità gestionale nel settore nonché di documentato spessore culturale.

L'amministrazione pertanto intende promuovere una procedura di pubblica evidenza per la ricerca del partner con cui svolgere il percorso di cui sopra, percorso che dovrà in particolare caratterizzarsi per :

- il consolidamento delle attività teatrali fin qui garantite dal Teatro Masini;
- l'arricchimento e l'elevazione qualitativa del progetto culturale;
- la garanzia dell'esistenza di un centro di produzione.

Il servizio teatrale rientra tra quelli dell'all. II B del Codice dei Contratti e pertanto la procedura è disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati dall'art.20 dello stesso D.Lgs. n.163/2006. si applicheranno gli articoli del DLgs n.163/2006 esclusivamente quando esplicitamente richiamati.

Si intende stipulare, con il partner, individuato come sopra, la Convenzione di cui alla bozza (all. A) parte integrante del presente atto.

La nuova Convenzione viene proposta per un periodo di anni quattro, dalla stagione 2014/2015 alla stagione 2017/2018, con possibilità di rinnovo per un solo ulteriore quadriennio.

Per quanto riguarda i rapporti economici, l'Amministrazione Comunale definisce in € 230.000,00 + IVA l'importo da corrispondere annualmente al partner convenzionato tenuto conto della qualità e quantità delle attività teatrali previsti dalla Convenzione come base necessaria anche in relazione agli andamenti delle stagioni pregresse, come da relazione tecnica allegata (B). La Convenzione all'art. 4 prevede le prestazioni minime.

Il partner dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di € 12.000,00 (oltre IVA ed indicizzazione ISTAT (per il quale il Comune emetterà fattura), per la concessione in uso del Teatro Masini – da valorizzare nell'ambito della gestione immobiliare commerciale - come da art.3 della bozza di Convenzione.

L'allestimento della Piazza Nenni per le attività estive è a carico del Comune.

**Oggetto: GESTIONE CONVENZIONATA DELLE ATTIVITA' TEATRALI - INDIRIZZI PER LA RICERCA DEL PARTNER.**

A carico del Comune rimangono gli oneri e le prestazioni di cui all'articolo 7 dello schema di convenzione allegato.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di utilizzare il Teatro Masini, fino ad un massimo di sessanta giornate annue, per iniziative di interesse e valore culturale, artistico, sociale, organizzate anche in collaborazione o con il concorso di Associazioni, Scuole, Enti, Imprese.

La gestione delle concessioni relative all'attuazione delle iniziative di cui all'art.12 della bozza di Convenzione, per quanto riguarda l'uso dell'immobile teatro, sarà disciplinato nel rispetto del pluralismo degli accessi da parte di tutti i soggetti programmatori di spettacoli di intesa con l'Amministrazione Comunale, secondo i programmi generali di offerta e i programmi culturali dalla stessa improntati al principio di sussidiarietà, in base agli indirizzi generali dell'Amministrazione Comunale.

Per tali concessioni il Consiglio Comunale fissa i seguenti criteri di indirizzo:

- la riserva in favore del Comune è gestita esclusivamente dal Comune stesso tenendo conto delle esigenze di integrazione dell'offerta culturale generale alla Città;
- la gestione delle concessioni, ispirata al principio di sussidiarietà nonché al principio del pluralismo delle espressioni culturali, verrà attuata nel rispetto del relativo Regolamento.

In occasione di tali concessioni il partner dovrà garantire la funzionalità e la sicurezza del Teatro, fornendo il personale tecnico di palcoscenico, anche in conseguenza del fatto che esso assume le funzioni di Responsabile della Sicurezza della struttura, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso quanto sopra, si intende procedere per le stagioni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 con avviso per la ricerca di un partner per la gestione convenzionata dell'attività teatrale.

La ricerca del partner dovrà richiedere ai soggetti aspiranti, oltre alla iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività di produzione spettacoli e/o attività creative, artistiche e di intrattenimento o equivalenti, referenze bancarie, avere partecipato a bandi di finanziamento europeo per il settore culturale in qualità di capofila, avere sviluppato attività di produzione nel triennio precedente debitamente recensite, avere esperienza nella gestione di almeno un teatro delle dimensioni del Masini per almeno tre stagioni nel triennio precedente, ognuna delle quali comprendenti almeno tre tipologie di rassegne fra quelle caratterizzanti l'attività del Masini (prosa, comico, danza, operetta, teatro ragazzi).

Dovrà essere valutata da apposita Commissione nominata in base all'art.18 del Regolamento Comunale dei Contratti, sia l'esperienza del soggetto aspirante sia i contenuti del progetto culturale proposto.

La Commissione opererà la valutazione sulla base dei seguenti indirizzi:

- A) dovranno essere apprezzati comunque, quanto alle esperienze: il valore artistico, la multidisciplinarietà delle stagioni oggetto di esperienza, l'uso di tecnologie innovative, il pregio tecnico delle attività ed il rapporto tra tradizione e contemporaneità;
- B) quanto al progetto culturale si esprime l'indirizzo di apprezzare gli elementi rilevanti rispetto a tutti gli obiettivi riportati più sopra ai punti a), b), c), d), e) come obiettivi operativi specifici dell'attività e del partenariato; i contenuti del progetto costituiranno obbligazioni del partner;
- C) si esprime l'indirizzo metodologico di operare sulla base di una scala di giudizio da 1 a 10 applicata ai singoli criteri di valutazione.

**Pareri:**

Tutto ciò premesso:

- Sentito il parere della Commissione Consiliare IV nella seduta del 14/04/2014;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile;

**Oggetto: GESTIONE CONVENZIONATA DELLE ATTIVITA' TEATRALI – INDIRIZZI PER LA RICERCA DEL PARTNER.**


**DELIBERA**

- 1) approvare la forma di gestione delle attività teatrali a mezzo di convenzione gestionale con un partner in possesso di comprovata esperienza, secondo lo schema convenzionale allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) disporre per la ricerca del partner attraverso apposito avviso di evidenza pubblica;
- 3) approvare, per la ricerca del partner con cui stipulare la convenzione, tutti gli indirizzi di cui alla premessa del presente atto;
- 4) dare atto che la nuova gestione avrà durata di quattro anni, con scadenza il 31/08/2018, rinnovabili come da art.16 della bozza di convenzione ;
- 5) dare atto che i competenti Dirigenti provvederanno, ex art.107 del D.Lgs. n.267/2000, alla approvazione dell'avviso per la ricerca del partner, alla pubblicazione ed alle attività successive fino alla sottoscrizione della convenzione;
- 6) dare atto che gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria ed alle obbligazioni del Comune di Faenza derivanti dalla bozza di convenzione approvata con il presente atto troveranno allocazione negli appositi interventi del Bilancio 2014 in corso di approntamento e nel Bilancio Pluriennale;
- 7) Dare atto che la spesa annua di € 230.000,00 + IVA farà carico al capitolo 5412/44 del Bilancio di Previsione 2014 in corso di approntamento.
- 8) Introdurre il canone di € 12.000,00 + IVA al cap. 849 del bilancio 2014 in corso di approntamento.
- 9) Dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

A norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si attesta per l'atto in oggetto:


**la regolarità tecnico-amministrativa**

Il Responsabile del Servizio  
dott.Aldo Ghetti

---

Il Dirigente del Settore  
dott.ssa Benedetta Diamanti

---

**parere di regolarità contabile**

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Oggetto: GESTIONE CONVENZIONATA DELLE ATTIVITA' TEATRALI – INDIRIZZI PER LA RICERCA DEL PARTNER.**


non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

si esprime parere positivo ✓

si esprime parere negativo.....

eventuali motivazioni .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
dott.ssa Cristina Randi



## **GESTIONE CONVENZIONATA DELLE ATTIVITÀ TEATRALI – INDIRIZZI PER LA RICERCA DEL PARTNER**

Richiamato il precedente n. 105 del verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il **Presidente** nomina a scrutatori i cons. Barnabé, Visani e Fabbri, indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

consiglieri presenti n. 22 + Sindaco; votanti n. 23;

voti favorevoli n. 19 Sindaco  
PD  
Insieme per Cambiare  
IDV  
Fatti Sentire

astenuti n. 4 Lega Nord  
FI-centrodestra italiano  
La Tua Faenza

---

Il **Presidente** chiede ed ottiene l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

consiglieri presenti n. 22 + Sindaco; votanti n. 23;

voti favorevoli n. 19 Sindaco  
PD  
Insieme per Cambiare  
IDV  
Fatti Sentire

astenuti n. 4 Lega Nord  
FI-centrodestra italiano  
La Tua Faenza

IL SEGRETARIO GENERALE  
d.ssa Roberta Florini

ALLEGATO "A"

COMUNE DI FAENZA

Rep. bis. n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'  
TEATRALI

\* \* \*

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, fra il COMUNE DI FAENZA (Cod. Fisc. 00357850395), di seguito denominato anche Amministrazione comunale, per il quale interviene ....., nato a ..... e domiciliato per la carica in Faenza presso la Residenza Municipale, Piazza del Popolo n. 31, nella sua qualità di Dirigente del Settore Cultura e Istruzione del Comune medesimo, come da incarico conferito con Decreto del Sindaco del Comune medesimo Prot. n. .... del ..... ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da una parte, e dall'altra ..... (P. IVA e Cod. Fisc. ....), di seguito denominato partner, per il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante il sig. ...., nato a ..... (--) il ..... domiciliato per la sua carica a ..... (..) ...

PREMESSO CHE

Il Comune di Faenza fin dal 1999, in relazione al proprio prezioso Teatro Comunale "Angelo Masini", pregevole struttura architettonica nonché raffinato esempio di sala teatrale neoclassica di elevato valore artistico datata 1788, ha effettuato una precisa scelta culturale nel segno dell'attività teatrale intesa non solo in termini di rappresentazione e cioè di qualità e varietà degli spettacoli e delle rassegne offerte al pubblico della propria città, ma anche e soprattutto nel segno dell'importanza e del sostegno alla produzione, incentrata cioè sul ruolo che la parte pubblica, e dunque anche l'ente locale Comune, può e deve svolgere a valorizzazione della produzione teatrale intesa come linguaggio privilegiato e modalità di espressione e confronto dell'animo umano.

Il Teatro Masini è stato visto fin da allora, ancor prima che come contenitore per l'offerta di spettacoli, anche e soprattutto quale spazio privilegiato del territorio all'interno del quale produrre cultura.

Da ciò discende la grande importanza che Faenza ha voluto con forza attribuire al legame del suo Teatro con il proprio territorio, estremamente dinamico, particolarmente ricco e favorevole in termini di tradizioni e sensibilità culturale, conferendo al Teatro

Comunale Masini il ruolo di contenitore d'eccellenza per consentire la realizzazione e la manifestazione delle aspirazioni di espressione teatrale presenti nel territorio faentino, consentendo il rafforzarsi in città di uno stabile ruolo del Masini quale riferimento come primario luogo di fruizione culturale nel sistema dei servizi culturali della città.

Il Comune di Faenza, al fine di mantenere e consolidare tale qualificata esperienza del proprio Teatro Masini, ha ricercato un partner di comprovata esperienza nella produzione di spettacoli teatrali, di qualificata e riconoscibile capacità gestionale nel settore nonché di documentato spessore culturale, mediante apposita procedura di evidenza pubblica.

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ contenente gli indirizzi,

- Visti i risultati della procedura espletata.....

TUTTO CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

##### FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale e il partner, allo scopo di consolidare il legame delle attività teatrali con il territorio in favore della cittadinanza, la produzione e la programmazione di spettacoli, la promozione della cultura teatrale e dello spettacolo in generale, la ricerca teatrale come forma d'arte e di cultura, istituiscono a Faenza presso il Teatro Comunale "Angelo Masini" in virtù della presente convenzione, la presenza di un nucleo di produzione teatrale per la migliore organizzazione dell'attività del teatro stesso.

#### Art. 2

##### OGGETTO

1. La presente convenzione individua quali obiettivi operativi specifici:

a) il mantenimento e l'implementazione qualitativa dell'attività teatrale del Teatro Masini di Faenza in tutte le sue molteplici articolazioni mediante la programmazione di spettacoli e di rassegne che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio faentino, abbiano la finalità di promuovere l'arte e la cultura teatrale avendo anche come riferimento le tendenze artistiche e culturali di respiro europeo;



- b) la produzione e la programmazione di attività teatrali e di spettacoli che rafforzino il ruolo della città di Faenza e del Teatro Masini nel sistema dei teatri italiani;
- c) l'ideazione ed esecuzione di progetti di teatro scuola e di teatro ragazzi e giovani che consolidino la qualificazione ed il ruolo del teatro di Faenza quale polo teatrale di riferimento per la popolazione giovanile e scolastica;
- d) la progettazione, organizzazione di attività seminariali e convegnistiche inerenti problematiche dello spettacolo, o dirette ad indagare il rapporto fra teatro e territorio;
- e) il consolidamento della presenza a Faenza di un centro di cultura teatrale e artistica capace di interloquire e di interagire validamente con organismi di programmazione e produzione regionali e nazionali del settore dello spettacolo, per progetti di collaborazione e di scambio.

### Art. 3

#### CONCESSIONE E USO DI IMMOBILI E BENI

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 il Comune di Faenza concede in uso al partner, per la durata della presente convenzione, con le riserve di cui al successivo art. 12, il Teatro Masini quale sede permanente per l'allestimento delle produzioni e per la rappresentazione di tutte le attività teatrali e di spettacolo di cui al precedente articolo, che ricomprendono anche gli scambi fra le produzioni e gli spettacoli che caratterizzeranno l'attività del teatro stesso, che potrà essere utilizzato anche quale sede di coordinamento delle proprie attività e del proprio ufficio stampa.

2. Ad avvio dell'esecuzione della presente convenzione, il Teatro Masini viene consegnato al partner con apposito verbale sottoscritto dalle parti, nel quale vengono descritti eventuali mezzi e strumenti messi a disposizione del partner da parte del Comune di Faenza per l'esecuzione dell'attività, nonché dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto della convenzione sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Insieme al verbale di consegna saranno allegati i registri di manutenzione/controllo/collaudo dei paranchi, degli elevatori, funi della graticcia in legno, impianti di messa a terra, impianti scariche atmosferiche, illuminazione di sicurezza, impianti elettrici, impianti antincendio, evacuatori di fumo, estintori (CO2 e polvere), idranti/naspi, porte REI, maniglioni antipanic.

3. Per la concessione in uso del Teatro Masini, di tutti gli spazi accessori e dei beni mobili ed attrezzature pertinenti al teatro stesso, il partner corrisponderà al Comune di Faenza un canone



annuo di €12.000,00 oltre I.V.A ed indicizzazione ISTAT. Il pagamento del canone dovrà aver luogo entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente convenzione.

4. Il partner si impegna a mantenere i beni mobili e le attrezzature ad esso consegnati in condizioni di piena funzionalità, provvedendo direttamente al relativo corretto utilizzo, alla manutenzione ordinaria e alla custodia. Il partner è responsabile del corretto stato di conservazione e manutenzione di tutto quanto affidato per effetto della presente convenzione e, salvo il caso di normale deperimento per l'uso, dovrà rispondere degli eventuali danni provocati al patrimonio comunale.

Sono a carico del partner gli interventi di manutenzione straordinaria di quanto sopra, diventati tali a causa della trascurata manutenzione ordinaria.

5. Il partner non è autorizzato ad eseguire nessun intervento di manutenzione né agli impianti né alla struttura del Teatro Masini e servizi annessi. Ogni eventuale intervento che risulti necessario nel corso della convenzione deve essere concordato ed autorizzato anticipatamente con il Settore LL.PP. e Cultura al fine di non vanificare le certificazioni di conformità acquisite sul fabbricato.

#### Art. 4

##### MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La definizione annuale delle attività teatrali e di spettacolo, oggetto della presente convenzione, avviene in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il partner, che realizzerà dette attività in piena autonomia.

2. Il programma delle attività, corredato delle motivazioni culturali, del calendario, del bilancio preventivo delle uscite e delle entrate, deve essere presentato dal partner annualmente entro il mese di luglio al fine della preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale, che avverrà di norma entro il successivo 31 agosto.

Il bilancio delle attività dovrà rappresentare tutte le uscite e tutte le entrate, comprensive delle somme erogate dal Comune, dagli sponsor e da ogni altro ente pubblico e/o privato, dagli introiti degli spettacoli e dalle eventuali somme messe a disposizione dal partner.

Ogni stagione teatrale dovrà garantire la presenza di tutte le rassegne e attività come precisato nel Progetto culturale offerto dal partner ed allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che costituisce specifica obbligazione contrattuale.



Variazioni a quanto sopra stabilito potranno essere apportate solo in base a specifici successivi accordi tra Comune di Faenza e partner, debitamente documentati.

In ogni caso costituisce prestazione minima;

- che ogni stagione teatrale dovrà garantire la presenza di tutte le rassegne sottoencate, ognuna delle quali dovrà prevedere il numero minimo di spettacoli a fianco di ciascuna indicati:

- Rassegna di Prosa: n. 7 spettacoli per 3 serate,
- Rassegna di Teatro comico: n. 4 spettacoli,
- Rassegna di Teatro per ragazzi: n. 4 spettacoli,
- Rassegna di danza: n. 3 spettacoli,
- Rassegna di Operetta: n. 3 spettacoli;

- dovrà inoltre essere garantita, per tutta la durata della stagione teatrale (di norma per il periodo ottobre-maggio), l'organizzazione e realizzazione di un minimo di n. 1 evento al mese presso il Ridotto del Teatro di cui al successivo art. 5, recentemente riaperto al pubblico.

3. Annualmente il Comune di Faenza allestisce lo spazio della Piazza Nenni per la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo.

In questo spazio dedicato agli spettacoli e con l'eventuale utilizzo della Piazza del Popolo e/o se necessario di altri spazi, viene annualmente realizzata una stagione estiva di spettacoli teatrali per adulti e per ragazzi, concerti ed altri eventi.

L'organizzazione di tale rassegna di eventi, che deve essere annualmente approvata dall'Amministrazione Comunale, è a carico del partner che, in esecuzione del Progetto culturale offerto e allegato alla presente convenzione, provvede alla definizione degli spettacoli previa presentazione di un progetto articolato degli eventi ed alla conseguente assunzione di tutti gli oneri gestionali e operativi, assicurandone quindi, anche a mezzo di finanziamenti esterni autonomamente reperiti, la necessaria copertura finanziaria.

L'allestimento delle strutture in caso di utilizzo della Piazza del Popolo è a carico del partner come pure gli oneri relativi al personale necessario per gli spettacoli nella Piazza Nenni.

Per gli eventi realizzati nella Piazza del Popolo sono a carico del partner, per spettacoli con più di 200 persone presenti, gli oneri derivanti dalla convocazione della C.C.V.L.P.S. (domanda da presentare nei termini fissati dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo n° 3327/311 del 15/07/2004), gli oneri necessari per il reperimento dell'idoneità statica delle strutture temporanee eventualmente allestite e gli oneri per il collaudo e la

dichiarazione di conformità a regola d'arte dell'impianto elettrico e di amplificazione temporaneo realizzato a firma di tecnici abilitati. Il partner è esonerato dal versamento degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico.

4. Le attività oggetto della presente convenzione hanno sede preferenziale nel Teatro Masini ma, in via di eccezione, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, possono avere sede anche in altri luoghi, sia di proprietà pubblica che privata, ritenuti più idonei o funzionali per le specificità strutturali, per le caratteristiche dell'attività stessa o del suo pubblico naturale.

#### **Art. 5**

##### **GESTIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO MASINI**

1. La concessione in uso di cui al precedente art. 3 include gli spazi del cosiddetto Ridotto del Teatro Masini individuati nella allegata planimetria.

Tali spazi potranno essere utilizzati dal partner per l'organizzazione e lo svolgimento di piccoli spettacoli, incontri ed altre iniziative connesse all'attività teatrale, compatibili con la struttura, come da offerta allegata.

Pertanto anche rispetto a tali attività il partner riveste la carica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, stante la finalità di pubblico utilizzo individuata per il Ridotto, il calendario di gestione del medesimo e la relativa concessione a terzi fanno capo all'Amministrazione Comunale che si riserva di disporre fino ad un numero di 120 giornate/anno.

Il partner comunicherà ogni data di proprio utilizzo con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data programmata per l'evento.

2. L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico per i motivi di cui sopra le spese relative alle utenze, alle pulizie ed alle manutenzioni del Ridotto.

3. Ad avvio dell'esecuzione della presente convenzione, il locali del Ridotto del Teatro vengono consegnati al partner con apposito verbale sottoscritto dalle parti, nel quale vengono descritti eventuali mezzi e strumenti messi a disposizione del partner da parte del Comune di Faenza per l'esecuzione dell'attività, nonché dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto della convenzione sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Insieme al verbale di consegna saranno allegati i registri di manutenzione/controllo/collaudo degli impianti scariche atmosferiche, illuminazione di sicurezza, impianti elettrici, impianti

antincendio, estintori (CO2 e polvere), idranti/naspi, porte REI, maniglioni antipánico, servoscale.

4. Il partner non è autorizzato ad eseguire nessun intervento di manutenzione né agli impianti né alla struttura del Ridotto del Teatro e servizi annessi. Ogni eventuale intervento che risulti necessario nel corso della convenzione deve essere concordato ed autorizzato anticipatamente con il Settore LL.PP. e Cultura al fine di non vanificare le certificazioni di conformità acquisite sul fabbricato.

#### **Art. 6**

##### **CAFFETTERIA DEL TEATRO MASINI**

1. All'interno del Teatro Masini è presente lo spazio denominato "Caffè del Teatro". Il servizio di caffetteria e la cura dello spazio sono riservati al Comune di Faenza; il partner ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni del Comune in merito all'uso ed alla sicurezza e controllo di tale spazio, nel quale sono esposte pregevoli testimonianze della storia del teatro.

Eventuali diverse modalità organizzative concernenti il presente articolo potranno essere successivamente concordate e, nel caso, dovranno essere debitamente formalizzate.

#### **Art. 7**

##### **ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) la messa a disposizione degli spazi come meglio definito al precedente art. 3;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato del Teatro Masini;
- c) la conservazione o acquisizione al Teatro Masini dei requisiti necessari per il rilascio, da parte delle competenti autorità di vigilanza, delle certificazioni e autorizzazioni di uso del Teatro Masini per il pubblico spettacolo;
- d) le pulizie dei locali del Teatro Masini;
- e) la manutenzione del sistema di allarme antincendio, il cui ascolto farà invece carico al partner come previsto all'articolo che segue;
- f) la manutenzione delle postazioni mobili e fisse dei sistemi antincendio;
- g) il monitoraggio dell'efficienza e dell'integrità degli impianti elettrici, dei sistemi di sollevamento, delle attrezzature fonoluminotecniche, e relativo ripristino di efficienza e sicurezza;
- h) i consumi di energia elettrica, di riscaldamento e di acqua;
- i) la corresponsione dell'importo annuo stabilito al successivo art. 10.

## Art. 8

### ONERI E OBBLIGHI PER IL PARTNER

1. Il partner si obbliga a:

- a) organizzare le attività di spettacolo, sia quelle prodotte autonomamente sia quella delle compagnie o degli artisti ospiti, assicurando una produzione teatrale di elevato livello artistico a favore della cittadinanza sulla base del Progetto culturale per la gestione delle attività culturali per il quadriennio 2014-2018 offerto ed allegato sub "A" alla presente convenzione;
- b) elaborare il programma delle rassegne e delle attività di spettacolo del Teatro Masini, da allestirsi eventualmente, in occasioni particolari, anche in sedi diverse dal Teatro stesso, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, assicurandone lo svolgimento;
- c) rappresentare presso il Teatro Masini, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, le attività di spettacolo di propria produzione nella misura di almeno n.° 1 spettacolo all'anno;
- d) gestire contabilmente e commercialmente i rapporti con le compagnie, gli artisti, stipulare i contratti relativi ai programmi delle attività e far fronte agli oneri da queste richiesti, versare gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, se ed in quanto dovuti, assumendo in via esclusiva tutte le obbligazioni con le compagnie;
- e) sostenere le eventuali spese, ulteriori rispetto a quanto già previsto ai punti precedenti, relative al personale tecnico e di facchinaggio occorrente al montaggio e smontaggio degli spettacoli, nonché agli aiuti di palcoscenico eventualmente richiesti dalle compagnie ospiti;
- f) assicurare l'ascolto e il pronto intervento in caso di segnalazione di allarme antincendio;
- g) provvedere autonomamente - attraverso risorse proprie, contributi pubblici percepiti in relazione alla propria attività teatrale, nonché attraverso sponsorizzazioni autonomamente reperite sul mercato (fatta salva la somma annuale a carico del Comune di Faenza di cui al successivo art. 10) - alla gestione dell'attività teatrale ed in particolare al pagamento dei compensi artistici e comunque di ogni e qualsiasi spesa relative agli spettacoli ed alle iniziative culturali di cui ai precedenti punti da a) a f), nonché alle spese di cui ai punti successivi;
- h) corrispondere il canone per l'uso del Teatro Masini come definito al precedente art. 3, co. 3;
- i) corrispondere i diritti erariali e d'autore e ritenersi responsabile nei confronti della SIAE, rispondendo delle imposte ad essa dovute in quanto intestatario del borderò e beneficiario degli incassi degli spettacoli;

l) assumere le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, art 31, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione a tutte le situazioni di utilizzo del Teatro Masini e del Ridotto e, quindi, in relazione ad entrambi, anche in occasione degli utilizzi per eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale e di tutte le concessioni effettuate dalla stessa a soggetti terzi;

m) sostenere le spese relative al servizio di guardiania, al servizio di sorveglianza e di assistenza al pubblico durante i momenti di apertura del teatro e degli altri eventuali luoghi di spettacolo, utilizzando personale in possesso dei requisiti di legge;

n) sostenere le spese del piano di comunicazione delle attività di spettacolo (ufficio stampa, progettazione, stampa e distribuzione del materiale pubblicitario e informativo, ecc...), garantendo una copertura promozionale e informativa alle attività quantomeno regionale;

o) sostenere le spese delle utenze telefoniche, rimborsando per intero i consumi all'Amministrazione Comunale, qualora questa conservi la titolarità dei relativi contratti;

p) farsi carico degli interventi di manutenzione ordinaria agli arredi e alle attrezzature tecniche;

q) assicurare un uso corretto, responsabile e senza sprechi dei locali e dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, segnalando con tempestività ai competenti servizi dell'Amministrazione Comunale guasti, inconvenienti e problemi;

r) presentare, al termine di ogni stagione teatrale o di altra attività, la relazione conclusiva di verifica con il bilancio consuntivo.

La programmazione delle attività della stagione successiva dovrà essere coerente con le eventuali eccedenze di disponibilità del bilancio.

#### Art. 9

#### INTROITI E SPONSORIZZAZIONI

1. Gli introiti derivanti dalla vendita di abbonamenti, di biglietti di ingresso, di spettacoli sono a totale beneficio del partner.

2. Il partner è autorizzato a ricercare sponsorizzazioni presso organismi privati e pubblici, incassando la relativa somma, da destinare alla copertura delle spese dei programmi delle attività di cui ai precedenti artt. 2, 4 e 5. Di ciò dà comunicazione all'Amministrazione Comunale prima della firma del relativo contratto di sponsorizzazione, affinché l'Amministrazione Comunale stessa possa verificare la eventuale sussistenza di ragioni ostative. Delle sponsorizzazioni incassate dà conto nel bilancio consuntivo di ciascuna stagione teatrale, iscrivendole nella parte entrata.

## Art. 10

### RAPPORTI ECONOMICI

1. L'Amministrazione Comunale corrisponderà annualmente al partner la somma di € 230.000,00 + I.V.A.
2. Prima di procedere al pagamento della sopraindicata somma dovrà essere verificata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte del Comune del DURC (documento unico di regolarità contributiva), attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 come convertito dalla Legge n. 98/2013.
3. Il Comune di Faenza, dopo la stipula della presente convenzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni.
4. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune di Faenza trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede, come stabilito dal comma 3 del citato art. 31 D.L. 69/2013, al pagamento di quanto dovuto per l'inadempienza accertata mediante il DURC direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
5. Con riferimento alla somma sopraindicata corrisposta dal Comune di Faenza, il partner assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
6. E' fatto, perciò, obbligo al partner di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla convenzione conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
7. I pagamenti e le transazioni afferenti la convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti



tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Conseguentemente, il soggetto convenzionato è tenuto a comunicare al Comune di Faenza i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo. I dati di cui sopra dovranno essere comunicati, come previsto per legge, entro 7 giorni dall'accensione dei conti correnti o nel caso di conti correnti già esistenti prima dell'utilizzazione/destinazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione.

Al riguardo, si precisa che la variazione del conto corrente dedicato e/o delle persone delegate ad operare sul conto stesso dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Faenza.

In ogni caso le prescritte comunicazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il partner dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla convenzione in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) \_\_\_\_\_.

9. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti alla cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

#### **Art. 11**

##### **SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Il subcontratto è ammesso per le seguenti attività: servizi di sala, pubblicità, stampa, manutenzioni.
2. E' vietata la cessione della convenzione.



#### **Art. 12**

#### **RISERVA DI DISPONIBILITA' DEL TEATRO A FAVORE DEL COMUNE DI FAENZA**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare direttamente il Teatro Masini per iniziative di interesse e valore culturale, artistico, sociale, organizzate anche da Associazioni, Istituti Scolastici, Enti, Imprese, ovvero in collaborazione con essi, secondo criteri di arricchimento, integrazione e coordinamento con il programma delle attività artistiche e culturali oggetto della presente convenzione. A tale scopo l'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità di 60 (sessanta) giornate.

2. In occasione di tali concessioni il partner dovrà garantire la funzionalità e la sicurezza del teatro, fornendo il personale tecnico di palcoscenico normalmente operante presso il teatro per n.° 8 ore giornaliere, anche in conseguenza del fatto che esso assume le funzioni di Responsabile della Sicurezza della struttura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 13**

#### **SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Al di fuori del programma delle attività disciplinate dalla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale e il partner, in quanto soggetto specializzato e attrezzato nella organizzazione di spettacoli, possono collaborare nella realizzazione di eventi culturali, artistici e musicali, regolando di volta in volta i rapporti economici derivanti da dette collaborazioni.

#### **Art. 14**

#### **SICUREZZA**

1. Il partner si obbliga:

a) a rispettare e a far rispettare il Regolamento di accesso e d'uso del Teatro Masini, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 46131/319 del 12.12.2011 e successive modificazioni e integrazioni;

b) a rispettare la capienza massima del Teatro fissata in n. 500 posti previsti nel certificato di prevenzione incendi e la normativa che regola l'agibilità del teatro;

c) a garantire la sicurezza del pubblico sia nell'accesso alle parti ad esso riservate sia nel raggiungimento e praticabilità delle uscite di sicurezza in caso di esodo forzato;

d) al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e tutela della salute relativamente alle condizioni di lavoro del personale impiegato, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, al

rispetto delle norme di sicurezza che regolano l'accesso e la praticabilità del palcoscenico;

e) conseguentemente al punto d) provvedere alla verifica e alla prove, prima di ogni spettacolo, dell'impianto elettrico di emergenza antincendio e di illuminazione di sicurezza e rilevazione fumi, del controllo sulle vie di esodo, uscite di sicurezza ed ogni altro adempimento previsto dalle normative sugli ambienti di pubblico spettacolo, con tenuta di apposito registro fornito dall'Amministrazione Comunale;

f) alla verifica trimestrale delle funi, cavi e catene utilizzati nell'area di spettacolo, con annotazione sull'apposito registro fornito dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare in qualsiasi momento le verifiche e i controlli che ritiene opportuni e necessari sulla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e sulla regolare tenuta dei registri di cui al precedente comma, lettere e) ed f).

#### **Art. 15**

##### **ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA'**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo e di verifica, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, sull'attività svolta dal partner. A tal fine potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili nonché ispezionare, tramite propri dirigenti e funzionari, gli spazi concessi e in particolare il Teatro Masini.

2. Al fine di facilitare le operazioni di controllo e di verifica, il partner dovrà fornire all'Amministrazione Comunale tutte le informazioni atte a verificare il concreto svolgimento delle attività proposte e programmate.

#### **Art. 16**

##### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha durata quadriennale, con validità dall'1 Settembre 2014 al 31 Agosto 2018, periodo corrispondente alle stagioni teatrali 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, con scadenza il 31 Agosto 2018.

2. La convenzione è rinnovabile per un solo ulteriore periodo di uguale durata (4 anni), con scadenza definitiva al 31 Agosto 2022, previo accordo tra le parti che dovrà essere formalizzato con atto della Giunta Comunale entro e non oltre il 31 Agosto 2017.

#### **Art. 17**

##### **GARANZIA ASSICURATIVA**



1. Per la durata della presente convenzione, è fatto obbligo al partner di stipulare una assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni). La garanzia deve prevedere la copertura dei danni provocati ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale e deve prevedere il Comune di Faenza fra il novero dei terzi a favore dei quali è previsto il risarcimento in caso di danno.
2. La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal partner all'atto della stipulazione della convenzione.

#### **Art. 18**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. A garanzia della regolare esecuzione della presente convenzione, il partner è tenuto a presentare per l'intera durata della convenzione apposita cauzione di Euro 92.000,00 (novantaduemila), sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., e con operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Faenza, da depositarsi all'atto della stipulazione del presente atto.
2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della convenzione a seguito di verifica finale rilasciata tramite certificato dal quale risulti che il partner ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni della convenzione.

#### **Art. 19**

##### **PENALI E REFUSIONE DEI DANNI**

1. In caso di irregolarità da parte del partner nella gestione delle attività della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale, da Euro 1.000,00 (mille) a Euro 10.000,00 (diecimila), da graduarsi in corrispondenza della gravità dell'inadempienza.
2. L'applicazione di eventuali penali avverrà, previa regolare contestazione al partner, con applicazione in sede di liquidazione della somma annuale prevista all'art. 10 della presente convenzione.
3. Il risarcimento di eventuali danni a beni di proprietà comunale, imputabili al partner nell'esercizio delle attività regolate dalla presente convenzione, verrà garantito previa contestazione del danno da parte dei competenti uffici comunali, mediante l'apposita copertura assicurativa, costituita dal partner a norma del precedente art. 17.

*A*

**Art. 20**  
**RISOLUZIONE**

1. Nel caso di ripetute violazioni delle disposizioni della presente convenzione, con conseguente applicazione delle penalità, e nel caso di comportamenti del partner che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di convenzione tale da compromettere la buona riuscita dell'attività oggetto della convenzione stessa, e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
2. Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti dall'art. 135, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione allo stato di esecuzione della convenzione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, si procederà alla risoluzione della convenzione.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Nel caso di risoluzione della convenzione, l'Amministrazione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Con la risoluzione della convenzione sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la convenzione, o la parte rimanente di questa, in danno del partner inadempiente.
6. L'affidamento a terzi viene notificato al partner inadempiente, al quale sono addebitate eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.
7. L'esecuzione in danno non esime il partner inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**Art. 21**  
**OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO  
DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165", si estendono, per quanto compatibili, al partner e ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione comunale a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune di Faenza ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione e di incamerare la cauzione prevista al superiore art. 18, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 22**

##### **FACOLTA' DI RECESSO DALLA CONVENZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in caso di mancata approvazione del programma delle attività di cui all'art. 4, co. 2 dovuta ad una incompleta o non adeguata formazione del programma annuale, non altrimenti componibile tra le parti. In tal caso l'Amministrazione comunale comunica a mezzo raccomandata A.R. la propria volontà di recesso entro il 28 febbraio di ogni anno; il partner sarà comunque tenuto all'assolvimento degli obblighi inerenti la stagione teatrale da avviare secondo un calendario che sarà approvato dall'Amministrazione comunale contestualmente alla comunicazione di recesso.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare la facoltà di recesso, con un preavviso comunque non inferiore a sei mesi rispetto al termine del 31 agosto di approvazione del programma delle attività di cui all'art. 4, co. 2, cioè entro il medesimo termine del 28 febbraio, in presenza di sopravvenute esigenze pubbliche straordinarie che impongano la cessazione del rapporto.

#### **Art. 23**

##### **FORO COMPETENTE**

1. Per eventuali controversie che insorgessero fra le parti in ordine alla esecuzione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente o con istanze di mediazione, Foro competente è quello di Ravenna.

#### **Art. 24**

##### **SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del partner.

2. La presente convenzione è registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma II del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.



Faenza, li \_\_\_\_\_

COMUNE DI FAENZA

---

IL PARTNER

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della presente convenzione.

IL PARTNER

---



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

- 
- ✓ La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi
  - ✓ E' eseguibile dal giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità

Faenza, 15 aprile 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

**certifica**

che la presente deliberazione:

- ✓ è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_
- è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_
- ✓ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Faenza, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---